



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE

PIAZZA DIAZ 1 – BUSTO GAROLFO (MI)

**PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
DEL TERRITORIO COMUNALE**

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**

Marzo 2021

Il presente documento è stato elaborato da:



AMBIENTE E TECNOLOGIE

ENVITECH - Ambiente e tecnologie srl

C.so F. Cavallotti 11, 28100 Novara

Tel. 0321 - 640121 Fax 0321 - 640121

C.f. e P. iva 01568450033

e-mail giuseppe.quaglia@envitech-ambiente.it

Autori

Dott. Giuseppe Quaglia

Tecnico competente in acustica ambientale

Det. Dirig. Reg. Piemonte n° 231 del 24/04/2001

Numero Iscrizione Elenco Nazionale ENTECA: 4863

Ordine dei Chimici e Fisici del Piemonte e Valle d'Aosta: 2369/F

Dott. Luciano Gilli

Tecnico competente in acustica ambientale

Det. Dirig. Reg. Piemonte n° 231 del 24/04/2001

Numero Iscrizione Elenco Nazionale ENTECA: 4666

Ordine dei Chimici e Fisici del Piemonte e Valle d'Aosta: 2370/F

Coordinamento

Emilio Marco Bolgiani

INDICE

PREMESSA	4
SINTESI DEGLI OBBLIGHI E DELLE COMPETENZE DEL COMUNE E DEGLI ALTRI SOGGETTI.....	5
1.1 VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO (L. 447/95, ART. 8, COMMA 3).....	5
1.2 DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO (L. 447/95, ART. 8, COMMI 4-6)	5
1.3 VALUTAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE	6
1.4 VALUTAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONI	6
1.5 OBBLIGHI E COMPETENZE DEGLI ESERCENTI DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE	6
1.6 OBBLIGHI E COMPETENZE DEI GESTORI DI LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO	7
1.7 OBBLIGHI E COMPETENZE DEGLI ESERCENTI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI.....	8
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE	9
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	9
TITOLO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO.....	9
<i>Sezione I - Cantieri</i>	9
<i>Sezione II - Manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari ed assimilabili</i>	10
TITOLO III – REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI E DELLE SORGENTI SONORE INTERNE	13
TITOLO IV - DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO	15
TITOLO V - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI	15
ALLEGATO I.....	17
ALLEGATO II	20
ALLEGATO III.....	26
ALLEGATO IV	28
ALLEGATO V.....	30
ALLEGATO VI	33

PREMESSA

La Legge Quadro sull'inquinamento acustico (L. 447/95) ha introdotto una serie di obblighi e di competenze, in capo a vari soggetti.

Ai Comuni sono stati assegnati i seguenti obblighi e competenze:

- Classificazione acustica del territorio comunale, attribuendo ad ogni area la propria classe acustica e coordinando i vari strumenti urbanistici con la classificazione stessa.
- Adozione dei Piani di Risanamento Acustico Comunali, assicurando il coordinamento con il P.G.T. (Piano di Governo del Territorio), con il Piano Urbano del Traffico ed altri eventuali strumenti urbanistici come i Piani paesistici o simili. Per il Piano di Risanamento la prima relazione è adottata entro due anni dalla data di approvazione del Piano di Classificazione Acustica.
- Adozione di Regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico.
- Rilevazione e controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli.
- Controllo delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse, del rumore prodotto dalle macchine rumorose e dalle attività svolte all'aperto, della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione presentata per le previsioni di impatto acustico.
- Controllo, sia in sede di progetto sia di realizzazione, del rispetto di quanto stabilito dalla normativa sui requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 1997, o sue sostituzioni o modificazioni.
- Controllo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico all'atto del rilascio dei permessi di costruire od altro provvedimento autorizzativo, relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che ne abilitano l'utilizzo, nonché dei provvedimenti autorizzativi all'esercizio di attività produttive, commerciali.
- Controllo del rispetto dei limiti di zona per nuove costruzioni ad uso residenziale.
- Autorizzazione, anche in deroga ai valori limite, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo o mobile.
- Controllo del rispetto dei limiti sonori delle sorgenti sonore nei luoghi d'intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 215 del 16 aprile 1999.

SINTESI DEGLI OBBLIGHI E DELLE COMPETENZE DEL COMUNE E DEGLI ALTRI SOGGETTI

1.1 Valutazione previsionale del clima acustico (L. 447/95, art. 8, comma 3)

E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico per le aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2, dell'art. 8, ossia:
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - strade di tipo A, B, C, D, E, F secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;
 - discoteche;
 - circoli privati e pubblici esercizi ove siano installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

I contenuti della valutazione previsionale del clima acustico devono essere conformi a quanto previsto dalla Deliberazione Giunta Regionale Lombardia n. VII/8313 dell'8 marzo 2002, recante "Legge n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e legge regionale 10 agosto 2001 n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico". Approvazione del documento "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico", pubblicata sul B.U.R.L. n. 12 del 18 marzo 2002 (Serie Ordinaria) e s. m. e i. (§ Allegato V).

1.2 Documentazione di previsione di impatto acustico (L. 447/95, art. 8, commi 4-6)

I progetti relativi alla costruzione di nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché le istanze relative all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico. I contenuti di tale documentazione devono rispondere alle richieste di cui alla Deliberazione Giunta Regionale Lombardia n. VII/8313 dell'8 marzo 2002, recante "Legge n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e legge regionale 10 agosto 2001 n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico". Approvazione del documento "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico", pubblicata sul B.U.R.L. n. 12 del 18 marzo 2002 (Serie Ordinaria) e s. m. e i. (§ Allegato V).

L'istanza relativa all'esercizio delle attività che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati dal piano di zonizzazione acustica deve contenere l'indicazione esplicita delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa

documentazione deve essere inviata all'ufficio competente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla osta. La documentazione dovrà essere trasmessa anche in caso di subentri o di modifiche dell'attività che possano determinare variazioni delle emissioni sonore.

Come previsto dall'art. 4, comma 1 del D.P.R. 227/2011, sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico tutte le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B dello stesso D.P.R.. Per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, è invece fatto ugualmente obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico, eventualmente facendo ricorso al modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riportato in Allegato VI nel caso in cui non vengano superati i limiti di emissione di rumore come fissati dalla vigente classificazione acustica comunale. Se le attività invece superano i limiti di emissione fissati dalla vigente classificazione acustica comunale, è necessario predisporre, nella prevista forma a norma di legge, la documentazione di impatto acustico a firma di Tecnico Competente regolarmente iscritto nell'elenco ministeriale ENTECA.

1.3 Valutazione dei requisiti acustici degli edifici di nuova costruzione

I progetti relativi a nuove costruzioni devono essere corredati da valutazione e/o dichiarazione da parte di tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art. 2 commi 6, 7, 8 della legge 447/95, che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 o sue sostituzioni o modificazioni.

I valori riportati nel decreto devono essere rispettati in tutti quegli edifici per i quali venga rilasciato permesso di costruire per nuova costruzione o ristrutturazione edilizia importante.

Al fine di una corretta interpretazione della legge sopra ricordata si intendono come solai tutte le partizioni orizzontali presenti nell'edificio che si trovino sopra a vani abitabili o spazi comuni e come facciate si intendono gli elementi di divisione verso spazi esterni aperti da almeno un lato.

Se nell'edificio sono presenti impianti tecnici od altre sorgenti sonore, i progetti devono inoltre essere corredati da Documentazione di previsione di impatto acustico, firmata da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/95.

1.4 Valutazione dei requisiti acustici degli edifici oggetto di ristrutturazioni

In caso di presentazione di progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente, che ne modifichino le caratteristiche acustiche, anche per uno solo degli elementi edilizi normati, l'amministrazione comunale deve chiedere al progettista una dichiarazione, con la quale si attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 o da sue successive integrazioni o sostituzioni.

1.5 Obblighi e competenze degli esercenti delle infrastrutture pubbliche

Gli esercenti delle infrastrutture di trasporto quali ferrovie, autostrade, aeroporti, ecc., devono presentare al Ministero dell'Ambiente un rapporto sullo stato attuale dell'inquinamento da rumore dovuto a dette infrastrutture. Gli esercenti sono tenuti a trasmettere ai Comuni interessati copia dei relativi progetti di risanamento, che saranno recepiti nei Piani di Risanamento comunali.

Gli oneri derivanti dalle attività di risanamento sono a carico degli Enti gestori che, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge n. 447/95, sono obbligati a impegnare una quota fissa non inferiore al 7% (3% per l'ANAS) dei fondi di bilancio previsti per l'attività di manutenzione e potenziamento delle infrastrutture.

Appositi decreti stabiliscono norme per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento da rumore prodotto rispettivamente dalle infrastrutture ferroviarie, stradali, aeroportuali. L'attività di risanamento ad opera dell'Ente proprietario o gestore interviene allorché nella fascia o area territoriale di pertinenza dell'infrastruttura, attualmente individuata nei suddetti decreti, vengono superati i valori limite stabiliti; gli interventi vanno effettuati prioritariamente all'interno della predetta fascia, mentre all'esterno di tale fascia gli eventuali interventi sono coordinati con il Piano di Risanamento comunale.

I Piani di Risanamento prevedono:

- la classificazione delle tratte o siti da risanare secondo priorità che tengono conto sia dei livelli di inquinamento acustico, sia dell'entità della popolazione esposta, detto mappatura acustica;
- il conseguente programma di risanamento con l'individuazione delle tratte o delle aree dove saranno realizzati gli interventi e i relativi tempi di realizzazione;
- l'individuazione degli interventi ed il piano a lungo termine, detti piani d'azione.

1.6 Obblighi e competenze dei gestori di luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo

Gli esercenti dei luoghi di cui all'art. 1 comma 1 del D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215 (trattenimento danzante), hanno l'obbligo di verificare il livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione, avvalendosi di un Tecnico Competente nel campo dell'acustica ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/95.

I valori dei livelli massimi di pressione sonora L_{ASmax} e L_{Aeq} consentiti sono i seguenti:

$$L_{ASmax} = 102.0 \text{ dB(A)}$$

$$L_{Aeq} = 95.0 \text{ dB(A)}$$

Tali verifiche devono essere effettuate anche in seguito a modifica o riparazione dell'impianto; se questo è dotato di limitatore, si ritiene sia necessario ripetere le misure, e quindi redigere una nuova Relazione, solo dopo modifiche (sostituzioni, ampliamenti) che riguardano i diffusori poiché variando la loro sensibilità a parità di potenza emessa si ottengono livelli di pressione sonora diversi.

Il gestore deve rispettare i limiti imposti dalla legge anche durante esecuzioni dal vivo in cui i gruppi utilizzano i loro impianti o eventualmente modificando gli attuali con l'introduzione di nuovi elementi. In questo caso occorre eseguire, ad ogni variazione, una nuova valutazione.

Qualora, a seguito di verifica, sia accertato il superamento dei limiti di cui sopra, il gestore deve attuare tutti gli interventi necessari indicati dal tecnico competente.

Qualora, a seguito di verifica, risulti che i valori accertati rispettano i limiti prescritti, il gestore del locale o il soggetto di cui all'art. 3 comma 3 del D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215, redigono apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000. Tale documento, corredato della relazione, deve essere conservato presso il locale ed esibito, su richiesta, dalle autorità di controllo.

1.7 Obblighi e competenze degli esercenti di insediamenti produttivi

L'art. 15 comma 2 della legge n. 447/95 stabilisce che, entro 6 mesi dalla classificazione in zone del territorio comunale, gli esercenti di insediamenti produttivi devono presentare, laddove necessario, un Piano di Risanamento Acustico, al fine di consentire il rispetto dei limiti di zona. Per gli impianti produttivi a ciclo continuo, i Piani di Risanamento devono essere finalizzati anche al rispetto dei valori limite differenziali di immissione, qualora non siano rispettati i valori assoluti di immissione (D.M. Ambiente 11 dicembre 1996). Gli impianti a ciclo continuo realizzati dopo l'entrata in vigore del D.M. Ambiente 11 dicembre 1996 fin dalla loro attivazione devono rispettare i valori limite differenziali di immissione.

Se i Piani di Risanamento non vengono presentati, la stessa legge stabilisce che le imprese inadempienti si devono comunque adeguare ai limiti indicati nel Piano di Zonizzazione comunale entro il termine di sei mesi previsto per la presentazione del suddetto Piano.

Il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 1 dicembre 1996, riguardante gli impianti a ciclo continuo, fissa anche i tempi per la realizzazione del Piano di Risanamento, a decorrere dalla data di presentazione dello stesso; indica inoltre il contenuto di massima della relazione tecnica che accompagna il suddetto Piano, ossia: descrizione della tipologia ed entità del rumore presente, indicazione delle modalità e dei tempi di risanamento, stima degli oneri finanziari necessari.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del D.P.C.M. 1 marzo 1991 e dell'art.6 della Legge 447/95 ed integra, ove necessario, il Regolamento locale di Igiene e Sanità e di Polizia Locale.

Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il primo comma dell'art.659 del c.p. Sono escluse anche le vertenze tra privati, regolate dall'art. 844 c.c..

TITOLO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Sezione I - Cantieri

Art. 2 - Definizioni

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati (massimo 180 giorni) e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Sono da escludersi le attività a carattere stagionale.

Art. 3 - Impianti ed attrezzature

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive CEE recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio: carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc..).

In attesa dell'emanazione delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma g, Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Art. 4 - Orari

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili al di sopra dei livelli di zona è consentita nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle 8.00 alle 12.00. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali od assimilabili, per i quali si debba richiedere deroga al di sopra dei limiti di zona, è consentita nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00 dal 1° aprile al 30 settembre e dalle ore 8,00 alle 20,00 dal 1° ottobre al 31 marzo.

Art. 5 - Limiti massimi

Il limite assoluto da non superare di norma (come L_{eq}) nel periodo derogato, è pari a 80 dB(A), con autorizzazione in deroga. In questo regime autorizzativo non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni. Tale limite si intende fissato in facciata delle abitazioni adiacenti alle aree in cui vengono esercitate le attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, il valore massimo della deroga sarà 65 dB(A) a finestre chiuse.

I limiti in deroga riguardano il rispetto dei limiti di zona in corrispondenza delle abitazioni acusticamente più vicine al luogo nel quale si svolge l'attività ed all'intera area eventualmente definita dall'Amministrazione. Per quanto riguarda il criterio differenziale, le componenti tonali ed impulsive, la deroga è valida su tutto il territorio comunale.

E' facoltà dell'Amministrazione richiedere l'effettuazione di misure a cantiere attivo, con oneri a carico del gestore delle sorgenti sonore.

Art. 6 - Emergenze

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche, elettriche e di trasmissione dati, condotte fognarie, acqua, gas) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga automatica agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa acustica.

Art. 7 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni in deroga

Nessuna richiesta di deroga è necessaria quando il responsabile ritenga di rispettare i limiti di zona, differenziale, componente tonale, impulsiva.

Alle attività indicate nel seguito è concessa deroga automatica, previa comunicazione, ai limiti acustici ex L. 447/95, ma sempre nel rispetto dei limiti massimi di cui all'art. 5 ed agli orari di cui all'art. 4, a causa della breve durata e quindi degli effetti sulla salute presumibilmente trascurabili:

- Cantieri fissi e lineari, per una durata efficace di n. 6 giorni lavorativi;
- Interventi d'emergenza su reti e servizi con caratteristiche di servizio pubblico.

Negli altri casi, qualora si ritenga di poter superare i limiti di zona, rimanendo all'interno di limiti ed orari indicati negli artt. precedenti, si presenta domanda di deroga, tecnicamente documentata conforme all'allegato I almeno 30 giorni prima l'inizio dell'attività rumorosa.

Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti alle deroghe, di cui agli articoli 2, 4 e 5, indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga. Il Sindaco, nel rispetto delle sue competenze e comunque sempre con l'obiettivo della salvaguardia della salute pubblica, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti ed eventualmente sentiti i pareri dei competenti Dirigenti comunali e/o consulenti, può autorizzare, motivandole, ulteriori condizioni di deroga più o meno restrittive rispetto a quanto già stabilito nel presente Regolamento.

Sezione II - Manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari ed assimilabili

Art. 8 - Definizioni

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive (ad es. gare di cross, rally) e quant'altro necessiti, per la

buona riuscita della manifestazione, l'utilizzo di sorgenti sonore che possono produrre elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei.

Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale, esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale licenziata.

Art. 9 - Localizzazione

Le manifestazioni di cui all'art. 8 dovranno essere ubicate nelle apposite aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto di cui all'art. 4 comma 1 lettera a della Legge 447/95 individuate in cartografia del Piano di Zonizzazione Acustica, oppure nelle aree interne, di proprietà, o di pertinenza delle attività, debitamente licenziate, a supporto delle quali sono organizzate.

Le attività di cui all'art. 8 non si possono effettuare nelle aree ospedaliere e, se poste in quelle adiacenti ad esse, non dovranno aumentare i livelli acustici dell'area ospedaliera di oltre 3 dB.

Art. 10 - Orari e limiti

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso indicate all'art. 8 è consentito dalle ore 10.00 alle ore 24.00 dal lunedì alla domenica, a meno di limiti più stringenti fissati, per altre motivazioni, dal Regolamento di Polizia Urbana.

Il limite assoluto da non superare (come L_{eq}) nel periodo derogato, è pari a 70 dB(A). In questo regime autorizzativo non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni. Tale limite perentorio si intende fissato in immissione alla facciata di tutti gli edifici adibiti ad uso abitativo potenzialmente esposti ai livelli più elevati e comunque almeno a tutte le abitazioni adiacenti alle aree in cui vengono esercitate le attività in deroga. La deroga viene estesa anche alle aree circostanti a quelle ove si organizza l'evento eventualmente definite dall'Amministrazione. Per quanto riguarda il criterio differenziale, le componenti tonali ed impulsive, la deroga è valida su tutto il territorio comunale.

E' facoltà dell'Amministrazione richiedere l'effettuazione di misure in corso delle manifestazioni, con oneri a carico del gestore delle sorgenti sonore.

Art. 11 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni in deroga

Nessuna richiesta di deroga è necessaria quando il responsabile ritenga di rispettare i limiti di zona, incluso differenziale, componente tonale, impulsiva. In questo caso il titolare/responsabile dell'evento temporaneo può presentare semplice comunicazione al Comune secondo il modello di cui all'Allegato II.

Qualora si ritenga di poter superare i limiti di zona, rimanendo all'interno di limiti ed orari indicati al precedente art. 10, il titolare/responsabile dell'evento temporaneo deve presentare al Sindaco domanda di deroga, almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione, conforme al modello riportato nell'allegato II al presente Regolamento e corredata di adeguata documentazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale conforme ai contenuti previsti dalle pertinenti norme di legge. Il Sindaco, nel rispetto delle sue competenze e comunque sempre con l'obiettivo della salvaguardia della salute pubblica, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti ed eventualmente sentiti i pareri dei competenti Dirigenti comunali e/o consulenti, può autorizzare, motivandole, ulteriori condizioni di deroga più o meno restrittive rispetto a quanto già stabilito nel presente Regolamento.

Per le manifestazioni musicali ed assimilabili la deroga potrà essere concessa per le attività di prove, spettacoli e manifestazioni dalle ore 10 alle ore 24.

La deroga potrà essere concessa per un numero massimo di 20 giornate nell'arco di un anno solare per ognuna delle aree individuate nella cartografia del Piano di Zonizzazione Acustica o per ciascuna attività già

preventivamente licenziata. Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, può autorizzare ulteriori eventi in deroga rispetto a quanto stabilito nel presente Regolamento.

I limiti in deroga riguardano il rispetto dei limiti di zona in corrispondenza delle facciate delle abitazioni acusticamente più vicine al luogo nel quale si svolge l'attività, estendendo la deroga stessa anche alle aree circostanti a quelle ove si organizza l'evento eventualmente definite dall'Amministrazione. Per quanto riguarda il criterio differenziale, le componenti tonali ed impulsive, la deroga è valida su tutto il territorio comunale.

La deroga non sostituisce l'eventuale autorizzazione temporanea per lo svolgimento dell'attività.

Art. 12 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni in deroga con procedura semplificata

Qualora ritenga poco probabile generare fenomeni di disturbo, ma preveda comunque di poter superare i limiti di zona, rimanendo sempre all'interno di limiti ed orari indicati al precedente art. 10, il titolare/responsabile dell'evento temporaneo, sotto la sua responsabilità, al posto della richiesta di deroga di cui al precedente art. 11, può presentare al Sindaco domanda di deroga in forma semplificata, almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione, conforme al modello riportato nell'allegato II al presente Regolamento, nella forma di autocertificazione. Il Sindaco, nel rispetto delle sue competenze e comunque sempre con l'obiettivo della salvaguardia della salute pubblica, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti ed eventualmente sentiti i pareri dei competenti Dirigenti comunali e/o consulenti, può autorizzare, motivandole, ulteriori condizioni di deroga più o meno restrittive rispetto a quanto già stabilito nel presente Regolamento.

Inoltre il Sindaco può riservarsi comunque la facoltà, a seguito di parere motivato, di richiedere l'espletamento della procedura ordinaria di cui al precedente art. 11, al posto della procedura semplificata di cui al presente articolo.

Per le manifestazioni musicali ed assimilabili la deroga semplificata potrà essere concessa per le attività di prove, spettacoli e manifestazioni dalle ore 10 alle ore 24.

La deroga semplificata potrà essere concessa per un numero massimo di 20 giornate nell'arco di un anno solare per ognuna delle aree individuate nella cartografia del Piano di Zonizzazione Acustica o per ciascuna attività già preventivamente licenziata. Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, può autorizzare ulteriori eventi in deroga rispetto a quanto stabilito nel presente Regolamento.

I limiti in deroga riguardano il rispetto dei limiti di zona in corrispondenza delle facciate delle abitazioni acusticamente più vicine al luogo nel quale si svolge l'attività estendendo la deroga stessa anche alle aree circostanti a quelle ove si organizza l'evento eventualmente definite dall'Amministrazione. Per quanto riguarda il criterio differenziale, le componenti tonali ed impulsive, la deroga è valida su tutto il territorio comunale.

La deroga non sostituisce l'eventuale autorizzazione temporanea per lo svolgimento dell'attività.

Art. 13 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni in deroga per area feste del parco comunale di Via Mazzini

Per l'area feste del parco comunale di Via Mazzini, è possibile presentare, conformemente ai modelli di cui all'Allegato II, istanza per il rilascio dell'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h) della Legge 26 Ottobre 1995, n° 447 per lo svolgimento di manifestazioni e spettacoli in luogo pubblico o aperto al pubblico alle condizioni di seguito elencate:

- I limiti massimi assoluti di immissione derogabili sono fissati a 70 dB(A)
- L'orario massimo di concessione della deroga ai limiti di legge è fissato alle 23:30
- La durata massima dell'evento autorizzato in deroga non può superare le 8 (otto) ore

- Per le fasce orarie non oggetto dell'autorizzazione in deroga, l'evento deve rispettare i valori limite di immissione assoluti e differenziali previsti dalla vigente classificazione acustica comunale
- Salvo diverse considerazioni, da effettuare in sede di valutazione delle singole istanze ricevute, sono consentiti eventi, comprensivi delle relative sessioni di prova, che non superino il numero di 4 (quattro) giorni consecutivi intervallati da almeno 2 (due) giorni di pausa
- Agli eventi autorizzati in deroga non si applica il limite differenziale di immissione, né i fattori correttivi previsti dalla normativa tecnica per le componenti tonali, impulsive ed a bassa frequenza (D.M. 16/03/1998)
- Il comune di Busto Garolfo, anche appoggiandosi a strutture esterne pubbliche o private, si riserva la possibilità di effettuare misure e rilievi a norma di legge per verificare l'effettivo rispetto dei limiti assoluti di immissione in deroga e, in caso di eventuale accertamento del superamento dei limiti in deroga, procederà d'ufficio per le vie giudiziarie nei confronti del legale rappresentante della Società/Ente/Associazione organizzatrice o del responsabile tecnico dell'evento
- Il Comune di Busto Garolfo può inoltre richiedere all'organizzazione dell'evento l'adozione di specifiche misure tecniche di limitazione attiva e/o passiva dei livelli acustici, anche imponendo l'utilizzo di limitatori di livello sonoro agli impianti di amplificazione

TITOLO III – REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI E DELLE SORGENTI SONORE INTERNE

Art. 14

I progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche devono essere corredati da dichiarazione del progettista e/o del tecnico competente in acustica che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 o sue successive sostituzioni o modificazioni.

Art. 15

I progetti relativi a nuove costruzioni devono essere corredati da relazione di calcolo previsionale a progetto e/o collaudo, redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, ai sensi dell'art. 2, commi 6,7,8 della legge 447/95. È concessa facoltà, in casi di particolari situazioni, che il Sindaco richieda la verifica in opera dei requisiti acustici di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

Art. 16

Le richieste di permessi di costruire per la realizzazione di nuovi edifici esclusivamente produttivi non sono soggette al rispetto dei requisiti acustici degli edifici. I nuovi impianti devono comunque essere accompagnati da una relazione sulle caratteristiche acustiche delle emissioni da essi prodotte e la previsione dei livelli sonori in corrispondenza dei ricettori interessati. La relazione deve essere redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

Art. 17

Di seguito si forniscono le tabelle di riferimento, con le categorie ed i limiti, derivati dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

TABELLA A – Classificazione degli ambienti abitativi

Categoria A:	edifici adibiti a residenza ed assimilabili
Categoria B:	edifici adibiti ad uffici ed assimilabili
Categoria C:	edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed assimilabili ;
Categoria D:	edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili
Categoria E:	edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili
Categoria F:	edifici adibiti ad attività ricreative, di culto ed assimilabili
Categoria G	edifici adibiti ad attività commerciali ed assimilabili

TABELLA B – Requisiti acustici degli edifici, dei loro componenti ed impianti

Categorie	R'_w	$D_{2m,nTw}$	$L'_{n,Tw}$	L_{ASmax}	L_{Aeq}
1. D	55	45	58	35	25
2. A, C	50	40	63	35	35
3. E	50	48	58	35	25
4. B, F, G	50	42	55	35	35

NB: la tabella presenta gli indici di valutazione ed i livelli sonori massimi fissati dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997

I valori riportati devono essere rispettati in tutti quegli edifici per i quali venga rilasciato permesso di costruire per nuova costruzione o ristrutturazione edilizia.

Le grandezze di riferimento i metodi di calcolo e di collaudo sono definiti nelle norme seguenti: ISO 3382:1997; EN ISO 140-7:1996; EN ISO 717-1 -2 - 3:1997; UNI 10708 -1-2-3:1997.

T = tempo di riverberazione;

R'_w = indice del potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti;

$D_{2m,nT,w}$ = indice di isolamento acustico isolamento acustico normalizzato di facciata;

$L'_{n,Tw}$ = livello di calpestio di solai normalizzato.

RUMORE PRODOTTO DAGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

La rumorosità degli impianti tecnologici non deve superare i limiti indicati nelle ultime due colonne della Tabella (B), dove L_{ASmax} riguarda i servizi a funzionamento discontinuo quali ascensori, scarichi idraulici, bagni servizi igienici e rubinetterie (tempo di misura pari all'evento); L_{Aeq} riguarda i servizi a funzionamento continuo quali, ad esempio, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

La durata della misura per la determinazione di L_{ASmax} dovrà essere pari a quella dell'evento esaminato. La durata della misura di L_{Aeq} per gli impianti a funzionamento continuo dovrà essere tale da portare alla stabilizzazione del L_{eq} entro $\pm 0,3$ dB(A) oppure pari ad un ciclo completo.

In caso di ristrutturazione parziale i limiti dovranno essere rispettati per quegli elementi che vengano sostituiti o modificati in misura rilevante. Non rientra nella materia la manutenzione ordinaria.

TITOLO IV - DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO

Art. 18

In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero e spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, piano-bar, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, dovranno essere rispettati i limiti fissati dal D.P.C.M. 215/99 o sue successive integrazioni o modificazioni.

Art. 19

La domanda di concessione/autorizzazione edilizia per le strutture di cui al presente titolo deve contenere un'idonea documentazione di previsione di impatto acustico redatta secondo i criteri della D.G.R. n. 7/8313 del 08 marzo 2002 e s.m. e i. e tale documentazione, ai sensi della l.r. 13/2001, dovrà essere inviata ad ARPA per il parere di competenza.

Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione, i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti, i cambi di destinazione d'uso, le volture di licenze.

Qualora ad una richiesta di voltura o di nuova licenza d'esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione di domanda di concessione/autorizzazione edilizia, la documentazione di previsione di impatto acustico dovrà essere ugualmente allegata alla richiesta stessa.

Il rilascio di concessione/autorizzazione edilizia è subordinato al parere da richiedersi agli organi preposti al controllo. La realizzazione degli interventi previsti nella documentazione di previsione di impatto acustico e nelle eventuali prescrizioni, è condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità della struttura e della validità della licenza.

Alla documentazione già richiesta ai sensi dell'art. 4, comma I del DPR 22 aprile 1994, n. 425, il proprietario dell'immobile allega la certificazione di collaudo degli interventi previsti dalla documentazione di previsione di impatto acustico e di quelli eventualmente prescritti dagli organi preposti al controllo. La certificazione è sottoscritta dal tecnico redattore della documentazione di previsione di impatto acustico.

TITOLO V - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20

Chiunque superi i valori limite di emissione e di immissione fissati dalla vigente normativa e dal piano di zonizzazione acustica nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore è punito con la sanzione amministrativa da quantificarsi a seconda della gravità del superamento.

Per le attività produttive e commerciali il mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità all'interno ed all'esterno, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, l'eventuale sospensione della licenza d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 C.P., chiunque non ottemperi ai provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene è punito con la sanzione amministrativa da quantificarsi a seconda della gravità del fatto.

Per tutte le altre violazioni al presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative che saranno quantificate in sede di verifica della gravità dei fatti.

Ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81 è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dall' art. 659 del C.P. e le sanzioni amministrative previste dal Regolamento comunale di Polizia Urbana.

Art. 21 - Misurazioni e controlli

Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente. In particolare i limiti in facciata si verificano con misure eseguite nel vano di una finestra aperta o su di un balcone, ad almeno un metro da pareti riflettenti. L'attività di vigilanza e di controllo è demandata all'ARPA od al Corpo di Polizia Locale.

ALLEGATO I

Cantieri edili, stradali o assimilabili

Fac-simile domanda di autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO
PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA - CANTIERI**

Al Sindaco
del Comune di Busto Garolfo
Piazza Diaz, 1 – Busto Garolfo (MI)

Il sottoscritto _____
in qualità di (Titolare/Legale Rappresentante o Altro, specificare) _____
della ditta _____
telefono _____ fax _____ pec _____
sede legale _____
sede operativa (se diversa da quella legale) _____

DICHIARA

- di essere a conoscenza del Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di Busto Garolfo e della classificazione acustica del luogo nel quale si svolgerà l'attività temporanea di cantiere in oggetto: classe _____, con limite di immissione di _____ dB(A) diurni e _____ dB(A) notturni.
- che il cantiere per lavori edili situato in via _____ sarà attivo dal giorno _____ al giorno _____
- che le lavorazioni si svolgeranno dalle ore _____ alle ore _____ nei giorni da lunedì a _____
- che le seguenti specifiche lavorazioni si svolgeranno tra il giorno _____ ed il giorno _____ dalle ore _____ alle ore _____

Le attrezzature rumorose usate sono le seguenti (descrizione attrezzature e livello sonoro prodotto):

Per contenere le immissioni in corrispondenza delle abitazioni sono state adottate le seguenti misure (descrizione delle misure di mitigazione adottate): _____

Allega documentazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale conforme ai contenuti fissati dalle pertinenti norme di legge.

Data _____ Firma _____

Oppure

DICHIARA

che il livello sonoro, in termini di L_{Aeq} , misurato ad 1 m. dall'abitazione più vicina, non supererà gli 80 dB(A) né come L_{Aeq} del periodo soggetto a deroga, né come L_{Aeq} riferito a 10'.

CHIEDE PERTANTO

che gli sia concessa, dal giorno _____ al giorno _____
dalle ore _____ alle ore _____ deroga ai limiti fissati dalla Legge Quadro n.447/95, dai Decreti attuativi della L.n.447/95 e dalla Zonizzazione acustica del territorio comunale, fino ai livelli sopra indicati.

Data _____ Firma _____

NB: Per le sorgenti le cui immissioni possano giungere a recettori posti nel territorio di Comuni adiacenti, è necessario che la domanda venga consegnata almeno 30 giorni prima di inizio dell'attività. La proposta di deroga deve essere inviata al Comune interessato con procedura di approvazione con silenzio assenso entro 15 giorni dall'invio

ALLEGATO II

Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili

Fac-simile comunicazione per attività temporanea che si ritiene rispetti i limiti

Fac-simile domanda di autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea

Fac-simile domanda di autorizzazione semplificata in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea

**COMUNICAZIONE PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA
CHE SI PREVEDE RISPETTI I LIMITI DI ZONA**

Al Sindaco
del Comune di Busto Garolfo
Piazza Diaz, 1 – Busto Garolfo (MI)

Il sottoscritto, _____
in qualità di (Titolare/Legale Rappresentante/Responsabile o Altro, specificare) _____
della ☐ Manifestazione ☐ Ditta
nome Manifestazione, Associazione, Ente, Ditta organizzatrice _____
con sede legale _____
telefono _____ fax _____ pec _____

DICHIARA

- di essere a conoscenza del Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di Busto Garolfo e la classificazione acustica del luogo nel quale si svolgerà l'attività temporanea in oggetto: classe _____, con limite di immissione di _____ dB(A) diurni e _____ dB(A) notturni.
- di aver adottato le seguenti misure utili alla mitigazione delle immissioni sonore nelle aree circostanti relative all'attività che si svolgerà i _____ giorn _____ dalle ore _____ alle ore _____

Descrizione delle sorgenti sonore [eventuale allegato]

Descrizione delle misure di mitigazione adottate [eventuale allegato]

- che il livello sonoro, in termini di L_{Aeq} , misurato ad 1 m. dall'abitazione più vicina, non supererà i limiti di zona di cui sopra né come L_{Aeq} del periodo di durata dell'evento, né come L_{Aeq} riferito a 10'.

Data _____ Firma _____

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 30/06/2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO
PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA**

Al Sindaco
del Comune di Busto Garolfo
Piazza Diaz, 1 – Busto Garolfo (MI)

Il sottoscritto, _____
in qualità di (Titolare/Legale Rappresentante/Responsabile o Altro, specificare) _____
della ☐ Manifestazione ☐ Ditta
nome Manifestazione, Associazione, Ente, Ditta organizzatrice _____
con sede legale _____
telefono _____ fax _____ pec _____

DICHIARA

- di essere a conoscenza del Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di Busto Garolfo e la classificazione acustica del luogo nel quale si svolgerà l'attività temporanea in oggetto: classe _____, con limite di immissione di _____ dB(A) diurni e _____ dB(A) notturni.
- di aver adottato le seguenti misure utili alla mitigazione delle immissioni sonore nelle aree circostanti relative all'attività che si svolgerà i _____ giorn _____ dalle ore _____ alle ore _____

Descrizione delle sorgenti sonore [eventuale allegato]

Descrizione delle misure di mitigazione adottate [eventuale allegato]

- che il livello sonoro, in termini di L_{Aeq} , misurato ad 1 m. dall'abitazione più vicina, non supererà i _____ dB(A) né come L_{Aeq} del periodo soggetto a deroga, né come L_{Aeq} riferito a 10'.
- che nel corso della manifestazione sarà utilizzato/non sarà utilizzato (cancellare l'opzione che non interessa) un limitatore automatico di livello sonoro opportunamente tarato.

Allega documentazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale conforme ai contenuti fissati dalle pertinenti norme di legge.

CHIEDE PERTANTO

che gli sia concessa, dal giorno _____ al giorno _____
dalle ore _____ alle ore _____ deroga ai limiti fissati dalla Legge Quadro
n.447/95, dai Decreti attuativi della L.n.447/95 e dalla Zonizzazione acustica del territorio comunale, fino ai
livelli sopra indicati.

Data _____ Firma _____

NB: Nel caso in cui le immissioni sonore prodotte dall'attività temporanea possano riguardare aree di comuni confinanti, la proposta di deroga viene inviata all'amministrazione interessata chiedendo una risposta entro 30 giorni.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 30/06/2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

**DOMANDA SEMPLIFICATA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA**

Al Sindaco
del Comune di Busto Garolfo
Piazza Diaz, 1 – Busto Garolfo (MI)

Il sottoscritto, _____
in qualità di (Titolare/Legale Rappresentante/Responsabile o Altro, specificare) _____
della ☐ Manifestazione ☐ Ditta
nome Manifestazione, Associazione, Ente, Ditta organizzatrice _____
con sede legale _____
telefono _____ fax _____ pec _____

DICHIARA

nella forma di autodichiarazione a norma degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle eventuali conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci

- di essere a conoscenza del Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di Busto Garolfo e la classificazione acustica del luogo nel quale si svolgerà l'attività temporanea in oggetto: classe _____, con limite di immissione di _____ dB(A) diurni e _____ dB(A) notturni.
- di aver adottato le seguenti misure utili alla mitigazione delle immissioni sonore nelle aree circostanti relative all'attività che si svolgerà i _____ giorn _____
_____ dalle ore _____ alle ore _____

Descrizione delle sorgenti sonore [eventuale allegato]

Descrizione delle misure di mitigazione adottate [eventuale allegato]

- che il livello sonoro, in termini di L_{Aeq} , misurato ad 1 m. dall'abitazione più vicina, né come L_{Aeq} del periodo soggetto a deroga, né come L_{Aeq} riferito a 10'.

- ☐ Non supererà per più di 5 dB(A) i valori limite fissati dalla vigente zonizzazione acustica comunale
- ☐ Non supererà per più di 10 dB(A) i valori limite fissati dalla vigente zonizzazione acustica comunale

- che non si prevede possano essere generati fenomeni di disturbo

CHIEDE PERTANTO

che gli sia concessa, dal giorno _____ al giorno _____
dalle ore _____ alle ore _____ deroga ai limiti fissati dalla Legge Quadro
n.447/95, dai Decreti attuativi della L.n.447/95 e dalla Zonizzazione acustica del territorio comunale, fino ai
livelli sopra indicati.

Data _____ Firma _____

NB: Nel caso in cui le immissioni sonore prodotte dall'attività temporanea possano riguardare aree di comuni confinanti, la proposta di deroga viene inviata all'amministrazione interessata chiedendo una risposta entro 30 giorni.

ALLEGATO III

Richiesta di titolo abilitativo edilizio - requisiti acustici degli edifici

REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI

Allo Sportello Unico dell'Edilizia
del Comune di Busto Garolfo
Piazza Diaz, 1 – Busto Garolfo (MI)

Il sottoscritto _____
in qualità di (Titolare/Legale Rappresentante o Altro, specificare) _____
della ditta _____
telefono _____ fax _____ pec _____
sede legale _____
sede operativa (se diversa da quella legale) _____
con riferimento alla domanda di Permesso di costruire per la (costruzione / ristrutturazione) de _____
edifici _____ situat _____ in _____

DICHIARA

- che l'edificio in progetto rientra nella categoria (§ Titolo III delle NTA): _____
- di aver adottato tutte le misure necessarie per garantire il rispetto della Legge Quadro n. 447/95, dei suoi Decreti e regolamenti attuativi
- che le caratteristiche acustiche degli elementi edilizi e degli impianti saranno non inferiori a quelle indicate per la Categoria nella quale rientra l'edificio oggetto di concessione. La categoria e limiti sono definiti nelle tabelle allegate e nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997 o sue sostituzioni o modificazioni
- che le eventuali emissioni da propri impianti non supereranno i limiti di zona e rispetteranno il criterio differenziale in corrispondenza dei ricettori circostanti

Allega una specifica Relazione Tecnica di calcolo previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/95;

Data _____ Firma _____

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 30/06/2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

ALLEGATO IV

Luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e pubblici esercizi

Dichiarazione sostitutiva ex D.P.C.M. 215/99

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000

Al Sindaco
del Comune di Busto Garolfo
Piazza Diaz, 1 – Busto Garolfo (MI)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____
residente in _____ codice fiscale _____
nella sua qualità di Gestore [legale rappresentante] della _____
con sede in _____
con licenza per Intrattenimenti danzanti n° _____ rilasciata il _____
consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il
falso nelle dichiarazioni sostitutive

DICHIARA

ai sensi del D.P.C.M. 16 aprile 1999 n° 215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo nei pubblici esercizi” che a seguito di accertamento effettuato da _____, in qualità di Tecnico Competente nel campo dell'acustica ambientale riconosciuto ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/95, con D.G.R.L. _____ del _____ della Regione _____, di cui alla relazione allegata, l'impianto elettroacustico inserito nel locale, non essendo potenzialmente idoneo a superare i limiti consentiti, rispetta i limiti prescritti dalla legge.

Oppure

DICHIARA

ai sensi del D.P.C.M. 16 aprile 1999 n° 215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo nei pubblici esercizi” che a seguito di accertamento effettuato da _____, in qualità di Tecnico Competente nel campo dell'acustica ambientale riconosciuto ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/95, con _____ del _____ della Regione _____, di cui alla relazione allegata, l'impianto elettroacustico inserito nel locale, potenzialmente idoneo a superare i limiti consentiti, completo di limitatore rispetta i limiti prescritti dalla legge.

Data _____ Firma _____

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 30/06/2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

ALLEGATO V

Documentazione di previsione di impatto acustico e documentazione previsionale di clima acustico

La documentazione di previsione di impatto acustico e previsionale di clima acustico sono Relazioni complete, che illustrano in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici derivabili dalla realizzazione del progetto cui si riferiscono.

La documentazione di impatto acustico e previsionale di clima acustico dovranno essere tanto più dettagliate e approfondite quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivanti dalla realizzazione del progetto stesso.

In generale essa dovranno contenere ed illustrare:

1. Descrizione dell'attività o progetto
2. Descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da cartografia come descritta in appendice
3. Descrizione delle sorgenti di rumore:
 - a. analisi delle attività e caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni: le sorgenti sonore dovranno essere individuate in cartografia con planimetrie e prospetti;
 - b. valutazione del volume di traffico indotto presumibile, come media oraria, e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico; andranno indicati anche i percorsi di accesso, i parcheggi, e i percorsi pedonali dai parcheggi all'ingresso;
 - c. indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando se attività a carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale fase di esercizio causa il massimo livello di rumore e/o di disturbo;
4. Indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc.).
5. Indicazione dei livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento, dedotti analiticamente o da rilievi fonometrici, specificando i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, ecc.).
6. Indicazione dei livelli di rumore dopo l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti); i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto.
7. Descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla Legge n. 447 del 1995, supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.
8. Descrizione degli interventi di bonifica possibili qualora, in fase di collaudo, le previsioni si rivelassero errate ed i limiti imposti dalla Legge n. 447 del 1995 non fossero rispettati.
9. Qualsiasi altra informazione ritenuta utile.

In particolare, gli elaborati cartografici devono contenere:

- planimetria di scala adeguata (almeno 1:2000) comprendente l'insediamento con indicate tutte le sorgenti sonore significative, le pertinenze dello stesso, le aree circostanti, edificate e non, che potrebbero essere interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;

- prospetti in scala adeguata (almeno 1:2000) dell'insediamento, con indicate le sorgenti sonore significative, comprese le possibili vie di fuga del rumore interno quali porte, finestre, lucernari, impianti di ventilazione, ecc.;
- indicazione della classe acustica della zona: nel caso di interessamento di zone acusticamente distinte, ciò dovrà essere indicato ed evidenziato graficamente (retinatura o colorazione);
- indicazione, anche grafica (retinatura o colorazione), della destinazione d'uso degli edifici circostanti che potrebbero essere interessati dalle emissioni sonore dell'insediamento: residenziale, produttivo, di servizio o altro, specificando;
- indicazione e individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento e la rete stradale; nei casi più complessi, per chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate su una ulteriore mappa in scala più estesa.

Deve comunque essere fatto riferimento alla normativa regionale ex L.R. 13/2001 e successive Delibere di Giunta Regionale per la redazione della Documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione previsionale di Clima Acustico.

ALLEGATO VI

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l'esclusione dall'obbligo di presentazione della relazione valutazione di impatto acustico (D.P.R. 227/2011) per attività diverse da circoli privati e pubblici esercizi

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l'esclusione/non esclusione dall'obbligo di presentazione della relazione valutazione di impatto acustico (D.P.R. 227/2011) per circoli privati e pubblici esercizi

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' PER L'ESCLUSIONE
DALL'OBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO
ACUSTICO**

(art. 8, comma 5, della legge 447/1995)

resa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000

Al S.U.A.P.

del Comune di Busto Garolfo

Piazza Diaz, 1 – Busto Garolfo (MI)

Il sottoscritto _____
nato a _____ (_____) il _____
Cittadinanza _____ residente in _____ (_____)
via/P.zza _____ n. _____
C.F. _____
n. tel. _____ fax _____ cell. _____
e-mail _____ @ _____,
in qualità di:
☐ titolare dell'omonima impresa individuale
☐ legale rappresentante della società _____
con sede nel comune di _____ (_____)
via/piazza _____ n° _____
P.I. _____ iscritta nel Registro Imprese della Camera di
Commercio di _____ dal _____ al n° _____
sito web _____
e-mail _____ @ _____
ai fini dell'avvio/modifica dell'attività di _____
sita in: Via/Piazza _____ n _____

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 consapevole che, come previsto dall'art. 75 della medesima norma, qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa dichiarazione decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; consapevole inoltre delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

ai sensi della L. 447/95, del DPR 227/2011 e del Piano Comunale di Zonizzazione Acustica, che l'attività produttiva in premessa, che non rientra nella fattispecie di circolo privato e pubblico esercizio, è esclusa dalla presentazione della documentazione di impatto acustico, in quanto rientra nei casi di esclusione previsti dal DPR 227/11, Allegato B, al n. _____;

Data _____

FIRMA

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' PER DOCUMENTAZIONE DI
IMPATTO ACUSTICO SECONDO D.G.R. LOMBARDIA N° X/7477 DEL 04.12.2007 RELATIVA A
CIRCOLI PRIVATI E PUBBLICI ESERCIZI**

(art. 8, comma 5, della legge 447/1995)

resa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000

Al S.U.A.P.

del Comune di Busto Garolfo

Piazza Diaz, 1 – Busto Garolfo (MI)

Il sottoscritto _____

nato a _____ (_____) il _____

Cittadinanza _____ residente in _____ (_____) _____

via/P.zza _____ n. _____

C.F. _____

n. tel. _____ fax _____ cell. _____

e-mail _____ @ _____,

in qualità di:

☐ titolare dell'omonima impresa individuale

☐ legale rappresentante della società _____

con sede nel comune di _____ (_____) _____

via/piazza _____ n° _____

P.I. _____ iscritta nel Registro Imprese della Camera di

Commercio di _____ dal _____ al n° _____

sito web _____

e-mail _____ @ _____

ai fini dell'avvio/modifica dell'attività di _____

sita in: Via/Piazza _____ n _____

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 consapevole che, come previsto dall'art. 75 della medesima norma, qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa dichiarazione decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; consapevole inoltre delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

che le attuali condizioni di esercizio, sotto il profilo acustico, sono le seguenti (*barrare solo un caso (A, B, o C) ed il relativo sottogruppo*):

- ☐ **A. all'interno del pubblico esercizio non sono installati e non vengono utilizzati impianti di diffusione sonora di qualsiasi natura e non vengono svolte manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.**

Il Dichiarante non è tenuto a presentare Documentazione di previsione di impatto acustico redatta da Tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi del D.P.R. 19 ottobre 2011, n.227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122".

- ☐ **B. che all'interno del pubblico esercizio sono installati impianti di diffusione sonora, utilizzati per la sola riproduzione di musica registrata con mezzo meccanico nelle seguenti condizioni:**

(BARRARE IL CASO CORRISPONDENTE - le condizioni elencate in ciascun caso devono essere tutte rispettate)

- ☐ **B.1)** a) Orario del pubblico esercizio compreso tra le ore 6:00 e le ore 22:00
b) Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno;
c) Non viene effettuato DJ Set;
d) Non viene effettuata musica dal vivo.
- ☐ **B.2)** a) Strutturalmente NON connesso con edifici con destinazione d'uso residenziale comprese le strutture socio sanitarie e assistenziali a carattere residenziale;
b) Situato a più di 50 m da edifici ad uso residenziale comprese le strutture socio sanitarie e assistenziali a carattere residenziale;
c) Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno;
d) Non viene effettuato DJ Set;
e) Non viene effettuata musica dal vivo.
- ☐ **B.3)** a) Assenza di impianti di diffusione sonora con potenza complessiva (non computando i televisori nel calcolo) superiore a 100 watt RMS e assenza di subwoofer;
b) Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno;
c) Non viene effettuato DJ Set;
d) Non viene effettuata musica dal vivo;
e) Assenza di impianti di trattamento dell'aria installati in ambiente esterno oppure presenza di un unico impianto di trattamento dell'aria installato in ambiente esterno o di impianto centralizzato non ad uso esclusivo del pubblico esercizio,
f) Assenza di plateatico esterno o presenza di plateatico esterno con presenza al massimo di 12 posti a sedere e fruibile esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 24:00.

Il Dichiarante non è tenuto a presentare Documentazione di previsione di impatto acustico redatta da Tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi di quanto indicato al punto A) dell'appendice relativa a criteri e modalità per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi, allegata al documento "Modalità e criteri tecnici di redazione della documentazione di PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO e di

VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO” approvato con D.G.R. Lombardia 8 marzo 2002, n. VII/8313, modificato con D.G.R. Lombardia 4 dicembre 2017, n. X/7477.



C. all'interno del pubblico esercizio sono installati e vengono utilizzati impianti di diffusione sonora, in condizioni diverse di cui al precedente punto B. e/o vengono svolte manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

Il Dichiarante deve allegare Documentazione di previsione di impatto acustico redatta da un Tecnico competente in acustica ambientale, conformemente a quanto indicato al punto B) dell'appendice relativa a criteri e modalità per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi allegata al documento “Modalità e criteri tecnici di redazione della documentazione di PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO e di VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO” approvato con D.G.R. Lombardia 8 marzo 2002, n. VII/8313, modificato con D.G.R. Lombardia 4 dicembre 2017, n. X/7477.

DICHIARA INOLTRE

di essere consapevole che, nel caso di successive modifiche delle condizioni di esercizio sopra riportate, quali l'installazione o la variazione di potenza degli impianti di diffusione sonora di qualsiasi natura, lo svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, la variazione di orario di esercizio oltre le ore 22:00, l'utilizzo di un'area esterna, sia essa su suolo pubblico che privato, è necessario presentare “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” attestante le nuove condizioni di esercizio e ove necessario “Valutazione Previsionale di Impatto Acustico” (conformemente a quanto indicato al punto al punto B) dell'appendice relativa a criteri e modalità per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi allegata al documento “Modalità e criteri tecnici di redazione della documentazione di PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO e di VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO” approvato con D.G.R. Lombardia 8 marzo 2002, n. VII/8313, modificato con D.G.R. Lombardia 4 dicembre 2017, n. X/7477.), per l'acquisizione della valutazione di ARPA Lombardia ai sensi dell'Allegato A) alla D.G.R. n.6495 del 23 gennaio 2008 “Indirizzi generali per il rilascio, da parte dei comuni, delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della L.R. 24 dicembre 2003 n. 30”.

data _____

Firma del Titolare o Legale Rappresentante

Allegato: Copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30-06-2003 n.196

I dati personali conferiti nel presente modulo (la cui natura è obbligatoria, pena l'irricevibilità della domanda/segnalazione) saranno trattati nell'ambito delle funzioni istituzionali, disciplinate da legge e regolamenti, esercitate dal Comune di Busto Garolfo.

Il trattamento dei dati personali, effettuato anche mediante l'ausilio di mezzi informatici e telematici, è svolto da personale con rapporto di lavoro o collaborazione con il Comune. I dati acquisiti potranno essere oggetto di comunicazione o di diffusione, anche per via telematica, ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento di proprie funzioni istituzionali, nei casi e nei modi previsti dalla legge e/o dai regolamenti.

Sono in ogni caso garantiti i diritti dell'interessato previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Busto Garolfo.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell'UFFICIO SUAP, TEMATICHE AMBIENTALI, CEMENTI ARMATI E SISMICA.